

## Osservatorio sulle acque pubbliche e private n. 2/2026

*Public and private waters observatory n. 2/2026*

**di Andrea Giocondi**

**Abstract [ITA]:** il presente numero contiene un massimario delle più rilevanti sentenze depositate dalle principali Autorità Giudiziarie italiane nel secondo trimestre 2026 in materia di acque pubbliche e private e di Servizio Idrico Integrato.

**Abstract [ENG]:** *this issue contains a summary of the most relevant rulings filed by the most important Italian Courts in the second quarter of 2026 concerning public and private waters and the integrated water service.*

**Parole chiave:** acque pubbliche e private – servizio idrico integrato – evoluzioni giurisprudenziali – novità normative

**Keywords:** *public and private waters – integrated water service – jurisprudential developments – regulatory innovation*

**SOMMARIO:** **1.** Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Civile relative al secondo trimestre 2026. – **2.** Il repertorio delle più importanti pronunce del Consiglio di Stato e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche relative al secondo trimestre 2026. – **3.** Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Penale relative al secondo trimestre 2026. – **4.** Le principali novità normative del secondo trimestre 2026.

### **1. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Civile relative al secondo trimestre 2026.**

- 1)** Cass., Sez. III, ord. 4 aprile 2026 (ud. 16 ottobre 2025), n. 8474  
Danni da allagamento – Precipitazioni eccezionali – Caso fortuito

Le precipitazioni atmosferiche possono integrare il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. soltanto quando presentino caratteri oggettivi di imprevedibilità ed eccezionalità. Tali caratteri devono essere accertati mediante dati pluviometrici scientifici e statistici riferiti a un periodo sufficientemente lungo, allo specifico contesto territoriale nel quale si è verificato l'evento e provenienti da fonti certe e qualificate, mentre non sono sufficienti valutazioni generiche sull'intensità della pioggia, dati non verificabili o la sola dichiarazione dello stato di emergenza. La prova dell'effettiva eccezionalità dell'evento atmosferico grava sul soggetto che ha la custodia della rete fognaria o delle opere dalle quali è derivato l'allagamento.

- 2)** Cass., Sez. I, 5 maggio 2026 (ud. 26 novembre 2025), n. 12767  
Centrale idroelettrica – Espropriazione – Valore del terreno

Nella determinazione dell'indennità di espropriazione relativa ai terreni destinati alla costruzione di una centrale idroelettrica non può essere considerato l'incremento di valore derivante dalla specifica opera da realizzare. La potenzialità edificatoria acquisita dal fondo in conseguenza della variante urbanistica approvata nell'ambito del procedimento autorizzatorio non costituisce una qualità originaria del bene e deve essere esclusa dalla stima e non assume rilievo neppure la possibilità

astratta che il proprietario avrebbe potuto presentare un progetto analogo, poiché la titolarità del fondo non attribuisce alcuna priorità nell'ottenimento dell'autorizzazione. Il valore deve essere allora determinato sulla base delle caratteristiche oggettive e delle possibilità legali di utilizzazione del terreno anteriori all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

- 3)** Cass., Sez. II, ord. 5 maggio 2026 (ud. 23 aprile 2026), n. 12792  
Campionamento delle acque – Conservazione del campione – Onere della prova

Le indicazioni contenute nei manuali tecnici sui tempi di conservazione e analisi dei campioni di acque reflue hanno valore direttivo e non determinano automaticamente l'invalidità dell'accertamento quando non siano rispettate in maniera rigorosa. Qualora il verbale di prelievo attesti che il campione presentava una temperatura conforme alle prescrizioni tecniche e che era stato collocato in un contenitore refrigerato idoneo, opera la presunzione, fino a prova contraria, del mantenimento delle corrette condizioni di conservazione sino all'analisi. Spetta pertanto al soggetto destinatario della sanzione dimostrare che la temperatura sia successivamente variata o che le modalità di conservazione abbiano concretamente alterato il campione, non essendo sufficiente una contestazione generica fondata sul solo intervallo temporale trascorso dal prelievo.

- 4)** Cass., Sez. V trib., 18 maggio 2026 (ud. 15 aprile 2026), n. 14838  
Piano di bacino – Vincoli idrogeologici – Edificabilità dei suoli

Le prescrizioni del Piano di bacino, in quanto espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, hanno carattere immediatamente vincolante e prevalgono sugli strumenti regionali e locali di pianificazione territoriale. La presenza di vincoli idrogeologici o connessi al rischio di esondazione non elimina tuttavia, di per sé, la natura edificabile attribuita al terreno dallo strumento urbanistico comunale, incidendo normalmente sul suo valore venale e, quindi, sulla base imponibile dell'IMU e della TASI. Il presupposto impositivo viene meno soltanto quando le prescrizioni del Piano comprimano in modo assoluto la possibilità di edificazione. L'incidenza del vincolo deve essere verificata in concreto, tenendo conto del livello di rischio, degli interventi consentiti e dell'eventuale necessità di acquisire il nulla osta idrogeologico.

- 5)** Cass., Sez. V trib., ord. 26 maggio 2026 (ud. 12 maggio 2026), n. 16307  
Impianti irrigui – Classamento catastale – Funzione pubblica

L'inquadramento di un immobile nella categoria catastale E richiede non soltanto che il bene sia strumentale allo svolgimento di un servizio pubblico, ma anche che sia privo di autonomia funzionale e reddituale e risulti estraneo a qualsiasi logica produttiva o commerciale. Una stazione di pompaggio destinata alla distribuzione di acqua a uso irriguo e annessa a una centrale idroelettrica non può pertanto essere classificata automaticamente nella categoria E/9 per il solo fatto di essere gestita da un soggetto pubblico, di svolgere una funzione di interesse collettivo o di operare senza finalità di lucro. Il classamento deve dipendere dalle caratteristiche intrinseche dell'impianto e dalla sua oggettiva potenzialità economica, indipendentemente dalle contingenti modalità di gestione e dall'assenza di una specifica remunerazione del servizio.

## **2. Il repertorio delle più importanti pronunce del Consiglio di Stato e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche relative al secondo trimestre 2026.**

- 1)** Cons. Stato, Sez. IV, 28 aprile 2026 (ud. 20 novembre 2025), n. 3300  
Servizio idrico integrato – salvaguardia delle gestioni autonome – competenza dell'assemblea

## dell'EGATO

La decisione sulla salvaguardia di una gestione autonoma, ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, attiene alla scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato e rientra pertanto nella competenza dell'organo assembleare dell'ente di governo dell'ambito. È illegittimo, pertanto, il diniego adottato dal dirigente senza il previo coinvolgimento dell'assemblea, non potendo la relativa determinazione essere ricondotta alla successiva fase amministrativa di affidamento del servizio.

### 2) Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 13 maggio 2026 (ud. 22 aprile 2026), n. 68

Concessioni idriche – Rinnovo, gestione pubblica diretta e assenza di un affidamento del concessionario uscente

Il concessionario uscente non vanta un diritto al rinnovo della concessione idrica né un affidamento qualificato alla conclusione della procedura comparativa, essendo il rinnovo subordinato alla valutazione discrezionale dell'interesse pubblico. L'amministrazione può interrompere la procedura, anche dopo la presentazione di domande concorrenti, e optare per la gestione pubblica diretta della risorsa o per l'autoproduzione energetica destinata al perseguimento di finalità di servizio pubblico.

### 3) Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 13 maggio 2026 (ud. 22 aprile 2026), n. 70

Demanio idrico – Interventi emergenziali – Inderogabilità delle prescrizioni di tutela idraulica

Le deroghe previste dalla normativa di protezione civile per la realizzazione di interventi urgenti incidono sulle modalità e sui termini del procedimento amministrativo, ma non consentono di disapplicare le prescrizioni sostanziali poste dall'art. 96 del r.d. n. 523/1904 a tutela del demanio idrico. Anche le opere eseguite in somma urgenza a seguito di eventi alluvionali devono pertanto rispettare le distanze, i divieti e le condizioni di compatibilità con l'alveo e con le fasce di pertinenza fluviale.

### 4) Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 20 maggio 2026 (ud. 8 ottobre 2025), n. 74

Derivazioni idroelettriche – Giudizio sul silenzio – Riapertura dell'istruttoria – Responsabilità procedimentali dell'amministrazione

La sentenza che accerta l'obbligo dell'amministrazione di provvedere su una domanda di derivazione idroelettrica non determina l'esaurimento del potere amministrativo e non impedisce la riapertura dell'istruttoria, anche mediante l'indizione di una conferenza di servizi. È tuttavia illegittimo il diniego fondato su carenze documentali o procedimentali imputabili alla stessa amministrazione o sull'omesso compimento di adempimenti non posti dalla legge a carico del richiedente.

### 5) Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 26 maggio 2026 (ud. 13 maggio 2026), n. 78

Sovracanoni BIM – Natura tributaria – Irretroattività delle modifiche della portata concessa

La rettifica della portata effettiva di una derivazione idroelettrica non incide retroattivamente sulla determinazione dei sovracanoni BIM già effettuata sulla base dell'atto concessorio, anche qualora la concessione abbia carattere provvisorio. La modifica formale della portata concessa produce effetti esclusivamente per il futuro e non consente la liquidazione di conguagli relativi alle annualità precedenti, in ragione della natura tributaria del sovracanone e della sua distinzione dal canone concessorio.

### **3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Penale relative al secondo trimestre 2026.**

**1)** Cass., Sez. III, 15 maggio 2026 (ud. 13 febbraio 2026), n. 17576

Inquinamento ambientale – Sversamento di reflui zootecnici – Compromissione delle acque

Il delitto di inquinamento ambientale ricorre quando lo sversamento di reflui determina una compromissione o un deterioramento delle acque significativi e concretamente misurabili, senza che l'alterazione debba necessariamente essere irreversibile. La compromissione riguarda la funzionalità del bene ambientale, mentre il deterioramento ne esprime il decadimento strutturale o qualitativo. La rilevanza dell'offesa può essere desunta dal complesso degli elementi acquisiti, anche in assenza del superamento di specifici valori tabellari o di particolari indagini tecniche, purché siano accertate la consistenza e l'estensione dell'alterazione.

**2)** Cass., Sez. III, 27 maggio 2026 (ud. 14 maggio 2026), n. 19255

Lavanderia – Acque reflue – Qualificazione come scarichi industriali e assimilazione ai reflui domestici – Necessità di preventiva autorizzazione

Le acque reflue prodotte da un'attività di lavanderia devono essere qualificate come industriali e sono pertanto soggette alla preventiva autorizzazione allo scarico, salvo che risultino integrati tutti i requisiti richiesti per l'assimilazione alle acque reflue domestiche. Tale assimilazione ha carattere derogatorio e deve essere provata da chi intenda avvalersene. La nozione di scarico comprende ogni immissione effettuata mediante un collegamento stabile tra il luogo di produzione del refluo e il corpo ricettore o la pubblica fognatura, anche quando il deflusso avvenga in modo periodico, discontinuo od occasionale.

**3)** Cass., Sez. III, 22 giugno 2026 (ud. 8 aprile 2026), n. 22855

Scarichi industriali in pubblica fognatura – Inderogabilità valori limite – Criteri di misurazione

I valori limite dichiarati inderogabili dalla disciplina sugli scarichi industriali devono essere rispettati in occasione di ciascun controllo e non possono essere neutralizzati attraverso il ricorso a medie mensili o a valori massici annuali. La possibilità di considerare l'effetto depurativo di un impianto centralizzato è ammessa soltanto quando sia dimostrato, sulla base di un'istruttoria adeguata, il conseguimento di un livello equivalente di protezione dell'ambiente. Anche per gli impianti di interesse strategico nazionale, le esigenze di continuità produttiva non possono giustificare una riduzione irragionevole della tutela delle acque, dell'ambiente e della salute.

### **4. Le principali novità normative del secondo trimestre 2026.**

**1) Direttiva (UE) 2026/805, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026,** recante «modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque».

La direttiva UE 2026/805 del 30 marzo 2026, pubblicata il 20 aprile, modifica contestualmente la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, la direttiva 2006/118/CE sulle acque sotterranee e la direttiva 2008/105/CE sugli standard di qualità ambientale. La nuova disciplina amplia gli elenchi

degli inquinanti sottoposti a controllo, includendo ulteriori PFAS, pesticidi, sostanze farmaceutiche e bisfenoli, e rafforza gli standard applicabili ad alcune sostanze già regolamentate.

Particolarmente significativa è l'introduzione di sistemi di monitoraggio fondati anche sugli effetti complessivi delle miscele chimiche, superando almeno in parte l'approccio tradizionale incentrato sulla misurazione isolata delle singole sostanze. Microplastiche e indicatori della resistenza antimicrobica vengono inoltre inseriti negli strumenti europei di sorveglianza degli inquinanti emergenti. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 22 dicembre 2027.

La direttiva determina un sensibile ampliamento della tutela qualitativa delle acque. Le conseguenze non resteranno confinate alle attività di monitoraggio, ma potranno incidere sulla pianificazione distrettuale, sui programmi di misure, sulle autorizzazioni agli scarichi e sui costi necessari per prevenire o rimuovere la contaminazione. Il passaggio dalla singola sostanza alla valutazione del rischio cumulativo costituisce, in particolare, uno degli elementi più innovativi della nuova disciplina.

**2) d.lgs. 8 aprile 2026, n. 80**, pubblicato in GURI, serie generale, n. 112 del 16.05.2026, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869».

Il d.lgs. 8 aprile 2026, n. 80 adegua l'ordinamento nazionale al regolamento UE 2024/1991 sul ripristino della natura e disciplina la predisposizione del relativo Piano nazionale. Quest'ultimo è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e d'intesa con la Conferenza unificata, all'esito di attività di raccolta dei dati, concertazione e consultazione.

Per la materia idrica assume particolare rilievo l'attribuzione a Regioni, Province autonome, enti gestori delle aree protette e Autorità di bacino distrettuali della responsabilità per il ripristino degli ecosistemi d'acqua dolce e della connettività naturale dei fiumi. Per quest'ultimo obiettivo potranno essere coinvolti, come enti attuatori, anche i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

La disciplina segna un passaggio significativo: le acque non sono considerate soltanto come risorsa da utilizzare o come elemento dal quale difendersi, ma come parte di un sistema ecologico del quale devono essere recuperate continuità e funzionalità naturali. Ne deriva un rafforzamento della dimensione ambientale della pianificazione di bacino, sebbene la pluralità dei soggetti coinvolti renda necessario un coordinamento effettivo, onde evitare una nuova frammentazione delle responsabilità attuative.

**3) l. 10 aprile 2026, n. 64**, pubblicata in GURI, serie generale, n. 102 del 05.05.2026, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999».

Con la l. 10 aprile 2026, n. 64 l'Italia ha ratificato il Protocollo su acqua e salute collegato alla Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. Il Protocollo impone l'adozione di misure dirette a prevenire e ridurre le patologie connesse all'acqua, garantendo forniture adeguate di acqua potabile, sistemi di raccolta e depurazione e protezione delle fonti di approvvigionamento e degli ecosistemi acquatici.

Il suo rilievo non è limitato alla gestione dei corsi d'acqua transfrontalieri. Le Parti sono infatti chiamate a stabilire e pubblicare obiettivi nazionali o locali, accompagnati da termini di realizzazione, relativi all'accesso all'acqua potabile, alla depurazione, alla qualità degli scarichi, al riuso delle acque reflue e alla protezione delle fonti. Sono inoltre previsti monitoraggio dei risultati, pubblicazione dei dati e partecipazione del pubblico.

La ratifica rafforza quindi il collegamento giuridico tra gestione della risorsa, organizzazione dei servizi idrici e tutela sanitaria. L'acqua viene inquadrata non soltanto come bene ambientale o servizio economico, ma come determinante essenziale della salute collettiva, da governare attraverso obiettivi misurabili e responsabilità pubblicamente verificabili.

**4) Determina ARERA 15 aprile 2026, n. 2/2026-DTAC - Primo aggiornamento biennale del MTII-4**

Con la determina 15 aprile 2026, n. 2/2026-DTAC, ARERA ha definito le procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari e approvato gli schemi tipo delle relazioni di accompagnamento al primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del quarto periodo regolatorio. La documentazione riguarda, in particolare, gli obiettivi di qualità per il biennio 2026-2027, il Programma degli interventi, il Piano delle opere strategiche e l'aggiornamento tariffario secondo il MTI-4.

La raccolta è stata resa operativa il 4 giugno 2026 ed è rivolta agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria. La procedura impone l'utilizzazione di schemi uniformi e la trasmissione coordinata dei dati riguardanti territorio servito, investimenti, qualità e dinamiche economiche della gestione.

Non si tratta dell'introduzione di un nuovo metodo tariffario, ma di un atto attuativo essenziale per il funzionamento del MTI-4. La standardizzazione dei dati rafforza il collegamento tra riconoscimento tariffario, programmazione delle opere e risultati di qualità tecnica, rendendo più comparabili le diverse gestioni. Il valore della determina risiede quindi soprattutto nel consolidamento di una regolazione fondata non soltanto sui costi dichiarati, ma sulla verificabilità degli investimenti programmati e delle prestazioni effettivamente conseguite.

**5) l. 30 aprile 2026, n. 50**, pubblicata in GURI, serie generale, n. 91 del 20.04.2026, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione».

L'art. 24 del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, come convertito dalla l. 20 aprile 2026, n. 50, istituisce lo «Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – SFNISSI», destinandovi un miliardo di euro provenienti dal PNRR, oltre alle ulteriori risorse nella disponibilità di Invitalia. Lo strumento sostiene principalmente gli interventi compresi nel PNISSI e le opere idriche considerate di rilevanza strategica nazionale.

La novità non consiste soltanto nella consistenza delle risorse, ma soprattutto nella pluralità delle forme di finanziamento utilizzabili: contributi a fondo perduto, cofinanziamenti, contributi in conto interessi, fondi rotativi e altri strumenti finanziari. Viene inoltre attribuito rilievo al coinvolgimento di capitali privati e al partenariato pubblico-privato. Si delinea così il tentativo di superare una politica idrica fondata su stanziamenti episodici, costruendo una leva finanziaria nazionale rivolta alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla realizzazione degli interventi strategici. L'effettività dello strumento dipenderà, tuttavia, dalla capacità di selezionare progetti realmente maturi e di evitare che la complessità finanziaria rallenti ulteriormente l'esecuzione delle opere.

**6) l. 22 maggio 2026, n. 88**, pubblicato in GURI, serie generale, n. 117 del 22.05.2026, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica».

L'art. 10-ter del d.l. 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026,

n. 88, modifica il comma 3 dell'art. 156 del d.lgs. n. 152/2006. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa del S.I.I. può ora essere affidata, mediante procedimento a evidenza pubblica, a soggetti pubblici o privati iscritti nella prima sezione dell'albo previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997.

La novella abbandona il precedente riferimento alla riscossione attraverso il sistema disciplinato dal d.P.R. n. 602/1973 e alla convenzione con l'Agenzia delle entrate, eliminando quindi la possibilità di utilizzare il modello F24. Resta invece ferma la regola generale secondo cui la tariffa è riscossa direttamente dal gestore del servizio idrico integrato.

L'intervento riguarda essenzialmente l'organizzazione del recupero dei crediti e non modifica la natura tariffaria del corrispettivo. La scelta sembra rivolta a favorire una gestione maggiormente specializzata della riscossione, particolarmente rilevante nei territori caratterizzati da elevata morosità. Al tempo stesso, l'affidamento a soggetti esterni dovrà essere accompagnato da adeguate garanzie di trasparenza e tutela dell'utenza, soprattutto nei confronti dei nuclei economicamente vulnerabili.